



# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N° 30 DEL 30/05/2022

**OGGETTO: TARI. PRESA D'ATTO DEL POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALLA TABELLA 1 ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLA QUALITA' NEL SETTORE RIFIUTI URBANI (TQRIF) E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL QUADRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022**

L'anno 2022 il giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bagnolo in Piano, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Gianluca Paoli

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

All'appello nominale risultano presenti alla seduta odierna:

N°	Cognome e Nome	Funzione	Presenti	Assenti
1	PAOLI GIANLUCA	Presidente	X	
2	INCERTI CARLO	Consigliere	X	
3	ARTIOLI MARCO	Consigliere	X	
4	AZZINI CHIARA	Consigliere	X	
5	BENATI GABRIELE	Consigliere	X	
6	MADDALUNI SARA	Consigliere	X	
7	CAFFARRI MADDALENA	Consigliere	X	
8	BACCILIERI JESSICA	Consigliere	X	
9	BARILLI LARA	Consigliere	X	
10	GIROLDI MATTIA	Consigliere	X	
11	MALAGUTI ELISA	Consigliere		AG
12	BERTOLDI MARA	Consigliere		AG
13	SIGNORI MARCO	Consigliere	X	

Presenti n°: 11

Assenti n°: 2

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale: VACONDIO ROBERTA, DALLARI ROBERTO, GHISELLI LUISA

Scrutatori: BENATI GABRIELE, BARILLI LARA, GIROLDI MATTIA

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 30/05/2022**

**OGGETTO: TARI. PRESA D'ATTO DEL POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALLA TABELLA 1 ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLA QUALITA' NEL SETTORE RIFIUTI URBANI (TQRIF) E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL QUADRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il gettito Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25/02/2022, come integrato dall'art 43 del D.L n. 50 del 17/05/2022, pubblicato in G.U. nr. 114 del 17/05/2022 che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 dall'art.3 comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, coordinato con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in

materia di rifiuti urbani e assimilati, attribuendo alla stessa, tra le altre, le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- con propria deliberazione n. 363 del 03/08/2021, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con propria determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con propria deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 approva il Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020 e fatta salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2022 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Dato atto che** Iren Ambiente Spa è l'attuale gestore del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti sul territorio comunale;

**Richiamato inoltre** il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28/06/2021;

#### **Tenuto conto che:**

- nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" cui sono attribuite le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l'art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti e che, al fine dell'approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

**Considerato inoltre che:**

- con propria deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, (TQRIF), che, all'art. 3, stabilisce che l'Ente Territorialmente competente deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
- con delibera di Consiglio d'ambito n. 11 dell'11 aprile 2022, ATERSIR ha determinato:
  - in prima applicazione del TQRIF, e per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi comunque gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente/i, che devono essere in ogni caso garantiti;
  - di intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infraperiodo o biennale dei PEF 2022-2025 previste dalla delibera ARERA 363/2021 (MTR2);

**Ritenuto quindi** di prendere atto del posizionamento, per tutta la durata del PEF 2022-2025, nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, di tutti i servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO Emilia Romagna, comprendente anche il servizio relativo al Comune di Bagnolo in Piano, come da Delibera di Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11 aprile 2022, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto che:**

- in data 16 maggio 2022 il Consiglio Locale di Atersir, con delibera n. CLRE\_17/2022 ha espresso parere favorevole alla proposta dei Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio gestione rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da Arera;
- successivamente il Consiglio di Ambito di Atersir, con delibera n. 45 del 17/05/2022, ha approvato e validato i Piani Economico-Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 dei Comuni del bacino territoriale della provincia di Reggio Emilia, gestito da Iren Ambiente Spa, comprendente il PEF del Comune di Bagnolo in Piano;
- il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario, per l'anno 2022, dell'Ente è pari a € 1.497.203,70, di cui € 949.997,03 attribuiti alla quota variabile ed € 547.206,68 attribuiti alla quota fissa;

**Ritenuto quindi** di prendere atto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 del Comune di Bagnolo in Piano, approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Atteso che** la presa d'atto di tale approvazione è il presupposto essenziale per la correlata determinazione da parte di questo Consiglio Comunale delle tariffe del tributo per l'anno 2022, che devono coprire il costo complessivo risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 sopra indicato, cui vanno aggiunti i costi per sconti e riduzioni previsti dal Regolamento del tributo, al netto delle entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021 e di tutte le voci relative a poste a carico del bilancio comunale, come integralmente riportati nell'allegato C) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, determinando pertanto complessivamente un totale di costi da coprire con le tariffe pari ad € 1.499.945,59;

**Dato atto che:**

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 D.P.R. 158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (come prevede l'art. 1, comma 658, della L. 147/13);
- il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa è collegata alla superficie occupata, rapportata al numero dei componenti il nucleo e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nei punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività e per la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq, secondo quanto indicato ai punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 del decreto;
- i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati alle varie categorie di utenze, così come esposti nell'allegato C) al presente atto, sono tutti all'interno dei limiti fissati dal DPR 158/99 e dall'art. 1 comma 652 della L.n. 147/2013 e rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti e congrui in base alla realtà territoriale;

**Tenuto conto che** con l'applicazione delle tariffe come risultanti nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, viene raggiunta la copertura integrale dei costi pari ad € 1.499.945,59, si ritiene pertanto di approvare le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022, come risultanti nell'allegato D) sopra citato;

**Atteso che:**

- con delibera di C.C. n. 71 del 18/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo" delle funzioni di gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;
- l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione prevede che *"Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni....."*;

**Vista** la delibera di G.C. n. 45 del 22/07/2021 di nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi dell'Unione Terra di Mezzo, D.ssa Nadia Palmia;

**Vista** la delibera di G.C. n. 24 del 06/05/2022 all'oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SES 2019/2024-SEO 2022/2024 - SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI – APPROVAZIONE";

**Considerato che:**

- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, devono essere inviate con

modalità telematiche al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998;

- l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire le aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**Richiamato** il Decreto Interministeriale del 20/07/2021 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie a decorrere dal 01.01.2022;

**Preso atto** degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 t.v:

- favorevole dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, per quanto di propria competenza, espresso dal Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del territorio dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, ultimo paragrafo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si allega (All. E) l'intervento del Consigliere Signori Marco letto in seduta consiliare e acquisito al P.G.7088 del 3/08/2020 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto

Rese le seguenti dichiarazioni di voto:

**Consigliere Signori Marco:** "Si propone qui, come da oggetto all'ordine del giorno, di prendere atto del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) e del piano economico finanziario per il quadriennio 2022-2025, oltre che di approvare le tariffe comunali TARI per l'anno 2022. Procederemo con ordine. "Presa d'atto del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF)". In realtà la tabella 1 non è allegata ma trovasi nel corpo del richiamato testo unico, che costituisce, esso sì, allegato alla deliberazione ARERA 15/1/2022, n. 15, avente a oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". La tabella 1, peraltro nemmeno allegata alla proposta di delibera qui in discussione, trovasi precisamente alle pagine 31 e 32, sotto l'art. 53, del TQRIF ed è denominata, precisamente, "Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il Consiglio d'ambito Atersir dell'11 aprile 2022 deliberava fra l'altro "di determinare, in prima applicazione del TQRIF, e per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna 'gestione' dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi comunque gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente/i, che devono essere in ogni caso

garantiti". Sottolineato che il Consiglio d'ambito Atersir non vede la presenza del nostro Comune essendovi l'intera provincia di Reggio Emilia rappresentata dal Sig. Lanfranco De Franco del Comune capoluogo, va pure rammentato che a Bagnolo, e aggiungerei purtroppo, il servizio rifiuti non è a gestione pubblica ma viene effettuato da Iren, e che quindi gli obblighi di qualità di cui alla tabella in discorso ricadono su Iren. Ciò era necessario premettere, dato che con lo "Schema I" della matrice in tabella non si applica alcuna percentuale minima di soddisfacimento per nessuno dei ventidue indici della qualità stessa. In parole povere, Iren da noi può fare il bello e il cattivo tempo, fornire un servizio da schifo senza incorrere nel mancato rispetto di alcuno standard di qualità contrattuale e tecnica mentre per altro verso continua a ingrassare i cosiddetti "investitori" con pingui dividendi. Incredibile, ma è proprio così. Un mondo alla rovescia. Il richiamo del Consiglio d'ambito Atersir ai contratti e alle carte dei servizi vigenti a mo' di giustificazione suona strumentale: se i relativi standard davvero incontrassero i parametri di cui a uno qualunque degli schemi fra II, II e IV, perché non adottarlo direttamente? Come spesso accade, il diavolo si nasconde nei dettagli. Tanto più che nel medesimo verbale Atersir, voce dal sen fuggita, si dà atto che "visti i tempi molto ristretti a disposizione, non è stato possibile eseguire un'istruttoria completa su contratti e carte del servizio già adottate da gestori e comuni". Sembra di essere su scherzi a parte. Incommentabile. Se non per rimarcare una volta di più l'asservimento della politica regionale, per meglio dire del sistema Bonaccini e soci, a un soggetto come Iren, con tutto ciò che ne consegue. E non riusciamo a immaginare che a Genova e a Torino le cose vadano troppo diversamente. "Preso d'atto del piano economico finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025". Già nel precedente intervento abbiamo sottolineato che alla base del PEF sono le formule ARERA e i dati relativi alla quantità e alla frequenza dei servizi nonché il numero degli svuotamenti e altri elementi, dati questi di molti dei quali il Comune non è nella materiale possibilità di verificare l'effettiva rispondenza. Abbiamo pure rilevato come alla determinazione dei costi, che nel quadriennio dato risultano in progressione costante, concorrano fattori anche tecnicamente impropri, rammentando che per evidenti ragioni di opportunità politica, nell'imminenza delle elezioni amministrative del 2019, proprio in sede Atersir fu stabilito, evidentemente d'intesa col gestore, a rinviare a esercizi successivi l'aggravio derivante da partite pregresse rispetto alle quali Iren aveva avanzato pretese creditorie. Infine, "approvazione tariffe TARI anno 2022". Non possiamo ritenere l'Amministrazione comunale responsabile per gli aumenti proposti delle tariffe. Né la distribuzione di detti aumenti, che va lievemente ad agevolare le utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche in una logica di asserito riequilibrio, ci sembra caratterizzarsi in tal maniera da implicare di per se stessa un'assoluta contrarietà. Riteniamo tuttavia che la richiesta presa d'atto non possa essere da parte nostra che connotata da un giudizio decisamente e totalmente negativo sia in quanto al posizionamento nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 nel testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani sia in quanto a un piano economico finanziario che di fatto ci viene imposto. Di conseguenza il nostro voto sulle tariffe TARI 2022, che del PEF sono diretta inevitabile emanazione, sarà contrario. Non un voto, in questo caso, contro l'Amministrazione in carica, ma un voto di denuncia - per quel che può valere - di una situazione che l'effetto combinato di Iren e Atersir rende per quanto ci riguarda del tutto inaccettabile".

**Consigliere Artioli Marco:** "Anche in commissione bilancio si è trattato di questo tema in modo abbastanza ampio, abbastanza evidente sia per i tempi di ATERSIR sia per il discorso della presa d'atto del PEF, abbiamo poco margine di manovra su questo tema, rimane da attendere quelli che saranno gli esiti del prossimo bando e quello che sarà la gestione della progettazione per i cambiamenti di questa situazione, sappiamo già, lo sapevamo anche prima che dovremmo andare a recuperare dei debiti con un aumento delle tariffe, siamo coinvolti in questa situazione, di questo ne prendiamo atto, sul discorso tariffe l'Amministrazione ha fatto quello che era nella sua possibilità per distribuire al meglio quello che sono gli importi, perché comunque il totale deve essere fornito, il giudizio è favorevole per l'approvazione".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Signori Marco) e n. 1 astenuto (Giroldi Mattia ) espressi in forma palese dai n. 11 presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **prendere atto**:
  - del posizionamento, per tutta la durata del PEF 2022-2025, nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, di tutti i servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO Emilia Romagna, comprendente anche il servizio relativo al Comune di Bagnolo in Piano, come da Delibera di Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11 aprile 2022, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 del Comune di Bagnolo in Piano, approvato da Atersir con delibera di Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, Allegato B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di **approvare**:
  - l'importo complessivo dei costi per l'anno 2022 da coprire con le tariffe pari a € 1.499.945,59, così come risultante dall'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - le tariffe TARI per l'anno 2022, utenze domestiche e non domestiche, così come definite all'Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di **dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2022;
- 5) di **dare atto** che sull'importo del tributo TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS n. 504/92, nella misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia del 5%;
- 6) di **procedere** alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento in via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;
- 7) di **inviare** ad Atersir ed al gestore Iren Ambiente Spa la presente deliberazione;

Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di procedere all'approvazione del presente atto per la successiva pubblicazione entro i termini di legge,

Con voti favorevoli n. 9, contrari zero e n. 2 astenuti (Giroldi Mattia e Signori Marco) espressi in forma palese dai n. 11 presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  
Gianluca Paoli

Il Vice Segretario Generale  
Sartori Ines

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n.30 del 20/03/2000, come modificato con delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019, gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso del dibattito sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione di file audio sul sito web dell'Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (PARER)